STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 102

Richiamo dalla disponibilità

Il dipendente in disponibilita' e' richiamato in servizio, secondo l'ordine di anzianita', quando, entro due anni dal collocamento in tale posizione, si verifichino vacanze nella medesima qualifica od in qualifica inferiore dello stesso gruppo, purche' sia riconosciuto in possesso delle necessarie attitudini. Il dipendente riassunto in servizio prende posto nel ruolo con l'anzianita' posseduta alla data del collocamento in disponibilita'.

Versione in vigore dal 14 maggio 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	VI — Congedi, assenze per malattie, aspettative, comandi, collocamenti fuori ruolo e disponibilità
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-102-richiamo-dalla-disponibilita/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it